



Prot. n. **16903** E-XI-1-194

Biella, li **29.08.2019**

Trasmissione via P.E.C.

Egr. sig. Presidente della Amministrazione  
Provinciale di Vercelli  
13100 Vercelli  
*presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it*

**Oggetto:** D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. artt. 23 e 27bis: procedura di V.I.A. fase di Valutazione V.I.A. – Progetto denominato: “*Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e composti*”, da realizzare nel Comune di Cavaglià (BI) loc. Gerbido presentato dalla “A2A Ambiente” S.p.A., Brescia, in data 17.04.2019 Conferenza dei Servizi 1<sup>a</sup> seduta del 12.09.2019 e successive – **Riscontro a richiesta di codesta spettabile Amministrazione Provinciale di convocazione a 1<sup>a</sup> seduta della Conferenza dei Servizi**

Facendo seguito alla nota di codesta spett. Amministrazione Provinciale prot. n. 20840 del 28.08.2019, pervenuta via P.E.C. in data 28.08.2019 (prot. ricez. Prov. n. 16828 del 29.08.2019), nella quale è richiesto il coinvolgimento della predetta nell'istruttoria di cui all'oggetto, con la presente si può fornire un riscontro di senso negativo dovendo dare corso a quanto stabilito dalla recentissima sentenza n. 00839/2019 del T.A.R. Piemonte.

La sentenza, pronunciata dal giudice amministrativo per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1175 del 25.10.2018, con la quale fu denegata la compatibilità ambientale al progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti contenenti amianto, ha infatti accolto, fra gli altri, un motivo di ricorso addotto dalla ricorrente basato sul numero (dalla ricorrente lamentato come eccessivo) di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria tramite Conferenza dei Servizi, oltre a quelli direttamente interessati perché sede dell'impianto ed a quelli che debbono rendere gli atti di assenso formali a vario titolo necessari per la realizzazione delle opere in progetto.

Alla luce di quanto sopra diventa impercorribile per la Provincia scrivente, stante il precedente giurisprudenziale ora creatosi, l'ipotesi di offrire a soggetti istituzionali non aventi le caratteristiche delineate nella Sentenza sopraccitata, la possibilità di partecipare alle istruttorie operate tramite Conferenza dei Servizi con possibilità di esprimervi le proprie determinazioni.

Rimarrà tuttavia possibile per l'Amministrazione Provinciale di Vercelli - come espressamente indicato nella Sentenza T.A.R. più sopra citata - comunicare alla scrivente l'accettazione alla partecipazione alle sedute della Conferenza dei Servizi di un solo proprio rappresentante in veste di mero uditore. Come più sopra indicato, la prossima seduta della Conferenza dei Servizi utile a tal fine avrà luogo in data 12.09.2019 alle ore 09:30 presso la Sala



Becchia (2° piano ala Ovest) del Palazzo della Provincia di Biella, in via Q. Sella n. 12 (con entrata da Piazza Unità d'Italia) Biella.

In questo contesto si fa fin d'ora presente che il "Regolamento" provinciale apposito, così come modificato dalla D.C.P. 15/2016, prevede quanto segue:

- la possibilità di partecipare alle sedute come uditore *"non potrà, in nessun caso, interferire con i lavori della Conferenza dei Servizi, né essere occasione per acquisire, trattare e/o diffondere immagini fotografiche o registrazioni audio-video dell'attività condotta durante la Conferenza dei Servizi"*;

- eventuali comportamenti non consoni rispetto a quanto qui sopra precisato *"costituiranno valido motivo per l'espulsione immediata dal luogo della riunione dei soggetti inottemperanti"*.

Sono inoltre naturalmente possibili, per codesta spett. Amministrazione Comunale, tutte le forme di consultazione del pubblico garantite dall'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (presentazione di osservazioni) e, più in generale (e per quanto non specificamente disciplinato dal D. Lgs. testé citato), la L. 241/90 e ss.mm.ii., con le modalità e nei termini colà previsti.

Distinti Saluti

AG/Gs/mf

**Il Responsabile del Procedimento**

**dott. Graziano Stevanin**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa